

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI DIRETTIVA 2001/95/CE



OBIETTIVI PRIMARI

- Libero commercio dei prodotti nell'ambito della Comunità Europea
- Per il fabbricante garantire la commerciabilità dei propri prodotti nel rispetto delle leggi vigenti
- Garantire la sicurezza e la salute degli utilizzatori dei prodotti

DISCIPLINA GENERALE

Tutti i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica devono essere sicuri. È quanto intende garantire il D.Lgs. 172 del 21 maggio 2004 emanato in attuazione della Direttiva 2001/95/CE, poi sostituito dal D.Lgs. 206 del 6 ottobre 2005. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004 e in vigore dal 31 luglio 2004, mira a tutelare i consumatori poiché impone agli operatori economici un obbligo generale di immettere nel mercato solo prodotti sicuri prevedendo un sistema interno di controllo più incisivo, nel rispetto delle competenze regionali, e sanzioni più efficaci ad effetto dissuasivo. Il **produttore** deve mettere sul mercato solo prodotti sicuri, deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel D.Lgs. 206/2005. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori. Tali misure comprendono, ad esempio l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza. Il **distributore** deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:

- a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
- b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
- c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

Distributori e produttori sono tenuti ad informare tempestivamente le Amministrazioni competenti qualora "sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza".

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nella parte IV del D.Lgs. 206/2005 si applicano a tutti quei prodotti non ancora regolati da specifiche disposizioni. Quindi, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo. Sono dunque esclusi i prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto. S'intende invece per *prodotto sicuro*, quello che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione.

COME ADEGUARSI?

Il **produttore** deve adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi,



compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori. Le misure comprendono:

- l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
- i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.

Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:

- a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
- a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
- a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

SOGGETTO	VIOLAZIONE	SANZIONE
Produttore e distributore	Immissione sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e) D.Lgs. 206/2005	Arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 € ad 50.000 €
Produttore	Immissione sul mercato prodotti pericolosi	Arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 10.000 € ad 50.000 €
Produttore e distributore	Mancato svolgimento dei provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2) D.Lgs. 206/2005	Ammenda da 10.000 € ad 25.000 €
Produttore e distributore	Non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a) D.Lgs. 206/2005	Sanzione amministrativa da 2.500 € ad 40.000 €
Produttore	Violazione delle disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9 D.Lgs. 206/2005	Sanzione amministrativa compresa tra 1.500 € e 3.000 €
Distributore	Violazione delle disposizioni di cui all'articolo 104, commi 6, 7, 8 e 9 D.Lgs. 206/2005	Sanzione amministrativa compresa tra 1.500 € e 3.000 €

A CHI RIVOLGERSI?

Adottare per la propria organizzazione le misure necessarie per costruire prodotti conformi alla Direttiva 2001/95/CE **non è particolarmente difficoltoso** se ci si affida ad un buon servizio di consulenza: ELIOS ingegneria è uno studio associato che offre i propri servizi mediante le competenze di ingegneri di diversa formazione, in modo da svolgere un'attività con **standard qualitativi elevati** e con **costi commisurati al servizio** grazie ad una efficiente organizzazione aziendale. Ricordiamo comunque che il servizio risulta essere estremamente impegnativo sul piano tecnico, pertanto vi sono comunque delle difficoltà legate alla complessità delle tematiche trattate.

I SERVIZI DI ELIOS ingegneria

ELIOS ingegneria offre un **Check up iniziale gratuito**: esso consiste in una visita presso la Vostra sede, durante la quale i nostri professionisti definiscono il quadro generale della Vostra situazione, individuando gli adeguamenti obbligatori per la direttiva. Sulla base del sopralluogo vengono offerti, con la **consulenza alla progettazione del prodotto**, i seguenti servizi:

- Redazione delle istruzioni d'uso e delle avvertenze
- Valutazione dei rischi derivanti dall'impiego previsto o prevedibile del prodotto, identificazione delle misure di prevenzione e protezione da tali rischi
- Consulenza continuativa per la corretta applicazione dei dettami previsti dalla Direttiva 2001/95/CE

CONTATTACI

ELIOS ingegneria Studio associato

Via del Redolone 49, Loc. Ponte Stella - 51030 Serravalle Pistoiese (PT)

Tel. 0573 527074

Fax. 0573 520970

www.eliosingegneria.it

info@eliosingegneria.it

ELIOS ingegneria Studio associato

Via del Redolone, 49

Loc. Ponte Stella - 51030 Serravalle P.se (PT)

Tel. 0573 527074

Fax. 0573 520970

www.eliosingegneria.it

E-mail info@eliosingegneria.it

P.IVA e C.F. 01525050470